



Ministero dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI TORRE DEL GRECO

ORDINANZA N. 48 /2007

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre del Greco,

- PREMESSO** che con autorizzazione n. 72/2007 rilasciata in data 19.07.2007 il Comune di Torre del Greco autorizzava la G.O.R.I. S.p.a., con sede in Piano di Sorrento (NA) alla Via Casa Rosa n. 33, ad occupare un'area demaniale marittima per la posa in opera di una condotta sottomarina di circa metri 1100 in località San Giuseppe alle Paludi del Comune di Torre del Greco;
- PREMESSO** che Mariseziofari Napoli con nota n. 4/02009 del 06.09.2007 ha ritenuto che non è necessario alcun segnalamento marittimo per indicare la predetta condotta;
- VISTA** la nota n. 40970/2007 datata 18.12.2007 della G.O.R.I. S.p.a. di Piano di Sorrento (NA) con la quale comunica che la realizzazione della nuova condotta sottomarina è stata ultimata;
- VISTA** la propria ordinanza n. 42/2007 del 23.10.2007 inerente i lavori di posa in opera della predetta condotta sottomarina;
- RITENUTO** la necessità di disciplinare la sicurezza della navigazione nonché salvaguardare la condotta sottomarina in questione;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo antistante il depuratore sito in località San Giuseppe alle Paludi del Comune di Torre del Greco, si estende per circa metri 1100 (millecento) dalla costa una condotta sottomarina al servizio del Comune di Torre del Greco, come evidenziata sullo stralcio planimetrico allegato.

La condotta sottomarina è individuata con le seguenti coordinate geografiche (sistema di riferimento ED 20):

Vertice a terra	Lat. 40° 46' 56.0" N	-	Long. 014° 22' 12.6" E
Vertice a mare	Lat. 40° 46' 32.7" N	-	Long. 014° 21' 36.6" E

ORDINA

- Art. 1 è vietato l'ancoraggio e la pesca ad una distanza inferiore a mt. 200 dalla summenzionata condotta sottomarina;
- Art. 2 l'ordinanza n. 42/2007 del 23.10.2007, citata in premessa, è abrogata;
- Art. 3 è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.-
- Art. 4 i trasgressori della presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa del loro illecito comportamento, saranno perseguiti, qualora il fatto non rivesta gli estremi di specifico reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Torre del Greco, li 19 DIC. 2007



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gaetano ANGORA